

L'attività sportiva dei ragazzi: condizioni per la detrazione

Data Articolo: 23 Giugno 2015

Autore Articolo: Fabrizio Tortelotti

Per favorire l'**attività sportiva** dei più giovani, è prevista una speciale **agevolazione fiscale** IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, calcolabile su un importo massimo annuale di 210 euro, per i versamenti sostenuti da ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a carico), di età compresa tra 5 e 18 anni, per l'iscrizione annuale o per l'abbonamento ad attività sportive. Vediamo come fruire di questa interessante **detrazione fiscale**.

Strutture di svolgimento dell'attività sportiva

I soggetti presso i quali può essere svolta l'**attività sportiva** sono le "**associazioni sportive**" ossia le società e le associazioni sportive dilettantistiche (in possesso quindi dei requisiti statuari di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27.12.2002, n. 289) e le "**palestre, piscine ed altri impianti sportivi**" ovvero gli impianti dedicati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi, gestiti anche da soggetti giuridici privati e pubblici quali imprenditori individuali, società di persone e di capitale. Possono pertanto garantire l'agevolazione anche le palestre for profit.

Importante è considerare che non può essere portato a detrazione il **costo di adesione** ad associazioni sportive dilettantistiche ma il **costo di partecipazione** alle attività sportive;

Condizioni soggettive e limite di spesa

L'età del ragazzo sportivo deve, come detto, essere compresa **tra 5 e 18 anni** e il requisito anagrafico ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo di imposta. (vedasi in tal senso la C.M. 34/E/2008 che espressamente regola il caso specifico).

Sono quindi detraibili tutte le spese sostenute nell'anno di compimento dei 5 oppure dei 18 anni, senza quindi "frazionare" in mesi di competenza la somma da detrarre (principio di unità del periodo di imposta).

L'agevolazione fiscale prevede un **tetto di spesa massima pari a 210 euro** valevole per ciascun minore fiscalmente a carico. L'importo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25 febbraio 2009, n.50, è da intendersi riferito al **singolo minore** e non al singolo genitore.

In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, non possono fruire entrambi del limite di 210 euro (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni: dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della **detrazione**.

Inoltre nel caso di spesa effettuata congiuntamente sul documento giustificativo (fattura, ricevuta fiscale,

etc..) va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

Documento di spesa

La **spesa** sostenuta **deve essere certificata** da fattura, ricevuta fiscale, bollettino bancario o postale o con quietanza di pagamento.

In ogni caso il documento giustificativo deve contenere le seguenti **informazioni**:

- i dati di chi eroga il servizio (denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se si tratta di persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale);
- la causale del pagamento;
- la tipologia di attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato per la prestazione;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva;
- il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Dichiarativi fiscali

L'**importo della spesa** sostenuta va indicato nel rigo da E8 a E16 nel **modello 730/2015** riportando in uno o ognuno di essi (se sono più ragazzi a sostenere la spesa) il codice 16.

Nel **modello Unico/2015** invece la spesa va indicata nel rigo da RP8 a RP14 sempre utilizzando il codice 16.

Il risparmio fiscale della detrazione riconosciuta non supera quindi 40 euro.

Fabrizio Tortelotti